



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO



SENTENZA
N. 3316
ANNO 2020
UFFICIO GENERALE
74155/17
REPERTORIO
N. 5631/20
DEPOSITATA IL
16.09.20

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI MILANO
Dott.ssa Roberta Nicoletta Roselli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in opposizione a decreto ingiuntivo iscritta in primo grado al R.G. n. **74155/2017**

PROMOSSA DA

S.G.M. S.r.l., c.f. _____ in persona del legale rappresentante pro tempore
con sede legale in Milano, Corso di Porta Romana n. 51, rappresentato e difeso
dall'Avv. Mauro Di Martino (c.f. _____) e dall'Avv. Massimo Favero (C.F. _____)
entrambi del Foro di Milano, elettivamente domiciliato in Milano, Via
Rugabella n. 1, come da procura in calce all'atto di citazione

- ATTRICE -

CONTRO

ENEL ENERGIA S.P.A. società soggetta ad attività e coordinamento di Enel S.p.A., con sede in
Roma in Viale Regina Margherita nr. 125, capitale sociale Euro 302.039, codice fiscale e
iscrizione nel Registro Imprese di Roma n. 06655971007, in persona del Presidente dott. Nicola
Lanzetta, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto (Rep. 53729 – Racc.
26903 in data 7.2.2017 Notaio Nicola Atlante di Roma), dall'avv. _____

- CONVENUTA-

E CONTRO

e-distribuzione S.P.A. (già denominata "Enel Distribuzione S.p.A."), società con unico socio e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede in Roma in Via Ombrone n. 2, capitale sociale Euro 2.600.000.000,00 i.v., codice fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Roma n. 05779711000, in persona dell'Amministratore Delegato dott. Gianluigi Fioriti, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto (Rep. 53868 – Racc. 26971 in data 1.3.2017 Notaio Nicola Atlante di Roma), dall'avv.

- CONVENUTA-

OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori di parte attrice come sopra costituitasi così

CONCLUDEVA

Per l'attrice:

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, **nel merito**, condannare in via solidale o alternativa le convenute a corrispondere all'attrice Euro 5.000,00, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per le causali per cui è causa, oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c. dalla citazione al saldo.

Con vittoria delle spese legali.

Per la convenuta Enel Energia S.p.A.:

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, previo ogni accertamento del caso e ogni avversa eccezione e deduzione disattesa,

- in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Enel Energia S.p.a. e disporre l'estromissione dal giudizio;

-nel merito, respingere in quanto infondata la pretesa azionata dalla S.G.M. Srl.



Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Si respinge fin d'ora il contraddittorio su ogni eventuale nuova domanda di controparte.

Per la convenuta e-distribuzione S.P.A.:

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, previo ogni accertamento del caso e ogni avversa eccezione e deduzione disattesa, in via principale e nel merito, respingere in quanto infondata la pretesa azionata dalla S.G.M. Srl.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Si respinge fin d'ora il contraddittorio su ogni eventuale nuova domanda di controparte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 23 e 25.10.2017 la S.G.M. S.r.l. conveniva in giudizio Enel Energia S.p.A. e la e-distribuzione S.p.A. perché venissero condannate in fra loro via solidale o alternativa a corrispondere all'attrice l'importo di € 5.000,00, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per le causali per cui è causa, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalla citazione al saldo.

La richiesta veniva avanzata a titolo risarcitorio per i danni da mancata fatturazione subiti in conseguenza di improvvisa interruzione dell'energia elettrica avvenuta in data 27.5.2017, a seguito della quale avrebbe perso il fatturato della serata, relativo al mancato introito del ristorante Old Wild West dalla stessa gestito; il danno veniva determinato sulla base della media del fatturato degli altri sabato sera di quel trimestre.

Alla prima udienza del 21 dicembre 2017 si costituivano entrambe le convenute.

Enel Energia eccepiva la carenza di legittimazione passiva per essere solo venditrice dell'energia elettrica al cliente finale, mentre l'attività di trasporto e distribuzione è stata affidata in concessione ad e-distribuzione S.p.a., che provvede come tale alla consegna dell'energia presso i punti di prelievo finali, per conto dei vari venditori. Richiamava poi le Condizioni Generali di fornitura prodotte che, alla clausola 11.2, stabiliscono la limitazione della propria responsabilità.

E-distribuzione S.p.a. lamentava, invece, la carenza della propria responsabilità in quanto l'interruzione di energia -che aveva avuto la durata di solo mezz'ora- era stata originata da un evento del tutto accidentale e a lei non imputabile, precisava che i tecnici intervenuti sul posto non avevano riscontrato alcun guasto riferibile ai componenti dell'impianto, ma rilevato solamente uno scatto dell'interruttore BT dovuto a cause non individuabili.

La causa veniva istruita con l'assunzione della testimonianza dei signori Disclafani Marco, Cattaneo Umberto, Bello Maria Francesca e Bruno Andrea per parte attrice e dei signori Bonas Marco e Aronici Paolo per parte convenuta e-distribuzione S.p.A..

All'udienza del 29.10.2019, precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice trova fondamento e deve accogliersi.

Preliminarmente viene presa in considerazione l'eccezione sollevata da parte convenuta Enel Energia in merito alla carenza di legittimazione passiva, per essere solo venditore di energia e non distributore.

L'eccezione è infondata e va respinta.

Il contratto di energia elettrica è un vero e proprio contratto di somministrazione destinato a soddisfare bisogni periodici e continuativi attraverso la costituzione di un rapporto durevole. L'essenza di questo contratto sta nel fatto che il somministratore (Enel Energia) si assume l'impegno di soddisfare i bisogni futuri del somministrato (SGM) che acquista correlativamente il diritto ad avere, ai prezzi, alle condizioni ed alla regolarità prestabilite, le prestazioni che gli sono state promesse. Il somministratore, inoltre, assume su di sé l'obbligo di apprestare i mezzi necessari per l'adempimento, costituendo questa l'alea normale del contratto derivante dal proiettarsi la prestazione nel futuro.

Ciò posto, l'ingiustificata interruzione della fornitura costituisce inadempimento contrattuale del somministrante che è obbligato al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c..

Nelle condizioni generali di fornitura, richiamate da Enel Energia e prodotte da entrambe le parti (doc 2 attore e doc. 9 convenuta), alla clausola 11.2, è previsto che Enel Energia sia esonerata dall'obbligo di indennizzo o risarcimento del danno nel caso di interruzione della fornitura solo nel caso in cui l'interruzione avvenga per cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio o motivi di sicurezza del sistema (richiamo alla clausola 11.1), ovvero per cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al fornitore.

Invero, nella fattispecie, non risulta l'assenza di colpa della società fornitrice né la prova che l'interruzione dell'energia elettrica fosse dovuta a cause accidentali o di forza maggiore.

Deve, così, riconoscersi la responsabilità di Enel Energia che non ha dato la prova della non imputabilità dell'inadempimento e comunque dell'impossibilità della prestazione per cause a lei non imputabili, non ritenendo questo giudice che possa essere sufficiente la generica prova di diligenza ed il richiamo altrettanto generico a fenomeni di natura accidentale, che portano peraltro paradossalmente a far ricadere l'intera responsabilità e le sue conseguenze unicamente sull'utente.

Il servizio elettrico è un servizio fondamentale che non può essere interrotto senza congrue motivazioni e avvisi specifici, soprattutto nei confronti delle imprese.

Responsabile dell'interruzione della fornitura di energia elettrica deve ritenersi anche la società E-Distribuzione quale ente erogatore e unico soggetto giuridico che gestisce il sistema distributivo di energia elettrica fornita da Enel Energia, di cui è quindi lo strumento per la distribuzione energetica ed opera sotto il suo controllo strategico.

E-distribuzione, nel ricostruire i fatti, riconosceva il proprio coinvolgimento ed asseriva genericamente che l'interruzione era ascrivibile unicamente ad un evento accidentale, in particolare allo *"scatto dell'interruttore BT dovuto a cause non individuabili. Nessun guasto veniva riscontrato né sulla linea né sulla cabina"*; non dava, invero, alcuna prova di aver effettuato adeguata e costante manutenzione delle proprie strutture per garantire agli utenti una regolare fruizione della corrente elettrica.

Dalle dichiarazioni rese dai testimoni Bonas e Aronici si rileva unicamente il sopravvenuto scatto del cosiddetto "interruttore BT" senza una migliore e puntuale precisazione delle cause, che non possono quindi essere ricollegate ad un evento fortuito o accidentale.

Ciò premesso ed evidenziate così le responsabilità di entrambe le società convenute, rimane l'onere di questo giudice di verificare e di quantificare, al fine di una liquidazione, i danni lamentati dall'attore.

A tal fine vengono preliminarmente esaminate le dichiarazioni rese dai testimoni che hanno confermato tutte le circostanze indicate nell'atto di citazione; in particolare è stata confermata l'interruzione della corrente elettrica per un periodo di tempo tra la mezz'ora e l'ora e mezza, che viene ritenuto un lasso sufficiente per causare l'interruzione della preparazione delle pietanze e determinare così l'allontanamento dei clienti seduti ai tavoli ed impedire altresì di poter far accomodare gli ulteriori clienti che avevano prenotato.

Sono stati anche esaminati i documenti contabili prodotti da parte attrice relativi al fatturato del trimestre marzo-maggio da cui si rileva che, nella giornata di sabato 27 maggio, il ristorante registrava ricavi per soli € 2.873,50 a fronte di una media di € 7.988,61 tra quelli degli altri sabati di riferimento.

Per le considerazioni di cui sopra ed in base a tali risultanze il giudice ritiene che il danno subito dalla società attrice, che dovrà essere risarcito dalle società convenute, sia provato e congruo in ordine alla somma di € 5.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza per cui, in considerazione al valore della controversia come accertato e dell'attività giudiziale espletata, vengono liquidate in favore della società attrice in € 125,00 per spese esenti ed € 640,00 per compensi, oltre spese generali del 15% sui compensi, IVA e CAP di legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- dichiara tenute e condanna le convenute Enel Energia S.p.A. ed E-Distribuzione S.p.A. al pagamento in favore dell'attrice S.G.M. S.r.l. dell'importo di € 5.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
- condanna le convenute al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio liquidate in € 125,00 per spese esenti ed € 640,00 per compensi, oltre spese generali del 15% sui compensi, IVA e CAP di legge.

Così deciso in Milano, 04.05.2020.

IL GIUDICE DI PACE
(Dott. ssa Roberta Nicoletta ROSELLI)

